

Condizioni generali per le prestazioni TIC. Revisione parziale 2025

Spiegazioni

Osservazione introduttiva

Nel corso della revisione delle condizioni generali (CG) sono state apportate diverse modifiche formali e strutturali. Di seguito si elencano le principali.

- a. Per distinguere meglio le parti contraenti, le si designa con i termini «beneficiario» e «offerente».
- b. I termini «documentazione del bando» e «richiesta di offerta» sono riassunti in «richiesta di offerta».
- c. La coppia di termini «dati personali e informazioni» viene utilizzata in modo coerente.
- d. L'iperonimo «prestazioni TIC» è impiegato in modo coerente.
- e. Si utilizza con maggior coerenza il termine «documento contrattuale» laddove è effettivamente inteso il contratto scritto.
- f. Alcune clausole sono state spostate al fine di rendere più sistematica la struttura delle presenti CG (queste modifiche sono illustrate qui di seguito).
- g. Si ricorre con più frequenza agli elenchi con una struttura chiara (come a., b., c. ecc.).
- h. È stato inserito un indice.

1 Campo di applicazione e validità

1.1 Campo di applicazione e validità

Le modifiche apportate alla clausola hanno lo scopo di semplificarla. Visto che le CG sono comunque applicabili a tutte le tipologie di prestazioni TIC e prodotti (in particolare ai servizi cloud), il gruppo di progetto ha rinunciato all'elencazione degli esempi e alla classificazione giuridica in contratti d'appalto, mandato, compravendita e locazione.

1.2 Riferimento alle CG e riconoscimento dell'applicabilità

Il complemento tiene conto del fatto che, in linea di principio, non dovrebbero trovare applicazione nemmeno le condizioni generali di eventuali subappaltatori.

1.3 Validità e deroghe alle CG

Viene ripreso il numero 1.3 delle condizioni generali del 2020 della Conferenza svizzera sull'informatica (di seguito «CG CSI 2020»). L'unica modifica consiste nell'eliminazione del riferimento alla documentazione del bando, che secondo la nuova definizione al numero 1.2 è compresa in «richiesta di offerta».

2 Elementi del contratto e ordine di priorità

2.1 Elementi del contratto e ordine di priorità

La nuova versione è stata semplificata.

3 Offerta

3.1 Gratuità dell'offerta

La clausola è stata ripresa integralmente dal numero 3.1 delle CG CSI 2020.

3.2 Divergenze rispetto alle CG nell'offerta

Si tratta di una clausola nuova, aggiunta ai fini dell'adempimento dei requisiti in materia di sostenibilità e questioni sociali definiti nel Concordato intercantonale del 15 novembre 2019 sugli appalti pubblici (standard relativi alla sicurezza sul lavoro, alle condizioni di lavoro, alla parità salariale e al diritto ambientale).

3.3 Divergenze rispetto alle CG nell'offerta

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 3.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

3.4 Validità dell'offerta

La clausola riprende il numero 3.3 delle CG CSI 2020 eliminando però il riferimento alla documentazione del bando.

3.5 Ritiro dalle trattative contrattuali

La clausola si basa sul numero 3.4 delle CG CSI 2020 ma presenta alcune modifiche formali.

4 Prodotti e prestazioni, forniture

4.1 Descrizione delle prestazioni e dei prodotti

La prima parte della clausola è ripresa dal numero 4.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale. A seguito delle consultazioni e in considerazione della problematica della protezione dei dati, è stata aggiunta l'ultima frase relativa alla regolamentazione contrattuale delle categorie di dati personali trattati e delle finalità del loro trattamento.

4.2 Trasferimento degli utili e dei rischi

La clausola riprende il numero 4.2 delle CG CSI 2020 eccetto il riferimento in parentesi, che è stato aggiornato.

5 Esecuzione

5.1 Obbligo d'informazione

La clausola riprende il numero 5.1 delle CG CSI 2020, le modifiche sono di natura esclusivamente formale.

5.2 Esecuzione secondo le istruzioni

La clausola corrisponde al numero 5.2 delle CG CSI 2020. Vi è stata apportata una lieve modifica per dare maggiore rilievo alle direttive/istruzioni sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni.

5.3 Informazione sullo stato di avanzamento dei lavori

La clausola riprende il numero 5.2 delle CG CSI 2020 precisandone la formulazione e modificandola dal punto di vista formale.

6 Luogo di esecuzione

La clausola è stata ripresa del capitolo 22 delle CG CSI 2020 senza cambiamenti materiali, per motivi legati alla struttura. Le modifiche sono di natura unicamente formale e non materiale.

7 Luogo di trattamento dei dati

7.1 Luogo di trattamento dei dati

La clausola si basa sul capitolo 20 delle CG CSI 2020 e specifica le condizioni necessarie per trasferire il trattamento dei dati in un Paese estero che disponga di un livello adeguato di protezione dei dati. È stata spostata per motivi legati alla struttura.

7.2 Trasferimento in Paesi terzi senza un livello di protezione dei dati adeguato

La clausola è nuova e completa la disposizione del numero 7.1 per quanto riguarda gli eventuali trasferimenti in Paesi terzi che non sono dotati di una protezione dei dati adeguata (comprese le misure di protezione aggiuntive).

8 Personale

8.1 Scelta del personale

Viene ripreso il numero 14.1 delle CG CSI 2020 (lo spostamento è motivato dalla struttura del testo). Sono state apportate modifiche di natura prettamente formale e le seguenti sul piano materiale: (a) oltre alla responsabilità della scelta e della formazione o istruzione del personale, l'offerente è responsabile della sorveglianza adeguata del personale impiegato; (b) una persona impiegata può essere sostituita non solo se non dispone delle conoscenze tecniche sufficienti bensì anche di altre caratteristiche (p. es. le competenze sociali).

8.2 Organizzazione del progetto

Viene ripreso il numero 14.2 delle CG CSI 2020 (lo spostamento è motivato dalla struttura del testo).

8.3 Ulteriori accertamenti in caso di bisogno di protezione elevato

La clausola si basa sul numero 14.3 delle CG CSI 2020 ed è stata spostata per motivi legati alla struttura del testo. A seguito di vari pareri emersi dalle consultazioni, è stata riformulata in modo più preciso.

8.4 Rispetto delle prescrizioni del beneficiario da parte del personale dell'offerente

La clausola è stata ripresa dal numero 13.5 delle CG CSI 2020 (lo spostamento è motivato dalla struttura

del testo). È stata aggiunta una precisazione relativa alla sicurezza delle informazioni: l'offerente garantisce che siano trattati con la dovuta attenzione i mezzi di accesso fisici (come documenti d'identità, badge, codici di accesso, chiavi di una cassetta di sicurezza) che il beneficiario mette a sua disposizione.

8.5 Utilizzo attento delle risorse messe a disposizione

La nuova clausola stabilisce che, anche ai fini della sostenibilità, siano trattate in modo appropriato e con la necessaria attenzione le risorse che il beneficiario mette a disposizione dell'offerente.

9 Ricorso a subappaltatori

9.1 Riserva di approvazione riguardo ai subappaltatori

La clausola, che si basa sul numero 6.1 delle CG CSI 2020, richiede la previa autorizzazione del beneficiario. Inoltre, si menziona esplicitamente che il consenso al subappalto può essere rifiutato se, tra le altre cose, vi è la necessità di proteggere i dati trattati e/o l'esternalizzazione al subappaltatore comporta un aumento dei rischi.

9.2 Trasferimento degli obblighi

La nuova clausola stabilisce che l'offerente è tenuto a vincolare contrattualmente il proprio subappaltatore a tutti gli obblighi relativi alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni nonché ad altri obblighi legali (compresi quelli derivanti dalla legislazione in materia di appalti pubblici).

10 Documentazione

10.1 Documentazione necessaria

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 7.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

10.2 Autorizzazione a riprodurre la documentazione

Viene ripreso il numero 7.3 delle CG CSI 2020.

10.3 Correzione dei difetti

La clausola riprende il numero 7.4 delle CG CSI 2020 ma, sulla base dei risultati della consultazione, vi si menziona l'elemento temporale, ovvero il fatto che l'offerente corregge i difetti entro un termine ragionevole stabilito dal beneficiario.

Osservazione supplementare

Per motivi legati alla struttura del testo, il numero 7.2 delle CG CSI 2020 è stato inserito nel capitolo «Diritti di verifica» (v. n. 17.2 del nuovo progetto di CG).

11 Istruzione

11.1 Istruzione

I numeri 8.1 e 8.2 delle CG CSI 2020 sono stati riuniti senza modifiche materiali in un unico numero.

12 Collaborazione del beneficiario

12.1 Direttive

La clausola si basa sul numero 9.1 delle CG CSI 2020. È stata precisata nel senso che le direttive del beneficiario devono essere disponibili prima della conclusione del contratto. Se ne deduce che le modifiche successive delle direttive o le nuove direttive devono essere comunicate e convenute nell'ambito di una procedura di modifica.

12.2 Messa a disposizione di risorse

Viene ripreso il numero 9.2 delle CG CSI 2020 senza cambiamenti materiali.

12.3 Altre attività di collaborazione

La clausola corrisponde al numero 9.3 delle CG CSI 2020.

13 Retribuzione

13.1 Varianti di retribuzione

La clausola si basa sul numero 10.1 delle CG CSI 2020. Nel corso della revisione la clausola ha subito piccole modifiche formali ed è stata semplificata (è stato eliminato l'elenco di esempi e l'indicazione, peraltro superflua, del fatto che le condizioni devono essere indicate nell'offerta).

13.2 Rapporto sulle spese e importo massimo dei costi

La clausola si basa sul numero 10.2 delle CG CSI 2020. Oltre a modifiche meramente formali, rispetto alla versione del 2020 si precisa soltanto che le regole relative a un eventuale sorpasso dei costi si riferiscono all'importo massimo concordato.

13.3 Prestazioni incluse

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 10.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale. È stata però eliminata l'indicazione concernente il fatto che la tassa anticipata per il riciclaggio e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) possono essere menzionate separatamente. Dal punto di vista contrattuale ciò sarebbe possibile in virtù del principio secondo cui l'accordo particolare è prioritario rispetto all'accordo generale, conformemente al numero 2.1. Al momento della fatturazione, invece, deve essere indicata separatamente almeno l'IVA.

13.4 Fatturazione

La clausola si basa sul numero 10.4 delle CG CSI 2020. Sono state apportate le seguenti modifiche: (a) una precisazione: le fatture sono pagabili entro un termine di 30 giorni dalla loro ricezione o secondo uno scadenzario di pagamento concordato; (b) a causa della ridondanza rispetto alla riserva generale espressa al numero 2.1 sulle modifiche e del riferimento a un possibile scadenzario di pagamento nella precisazione summenzionata, viene eliminata l'indicazione di una possibile deroga prevista dal contratto.

13.5 Pagamento anticipato e garanzia

Questa clausola sostituisce il numero 10.5 delle CG CSI 2020. In un primo ciclo di consultazioni il gruppo di progetto ha a giusta ragione criticato il fatto che lo scopo della clausola non fosse sufficientemente chiaro e ha esortato a sottolinearne l'oggetto, ossia la garanzia degli importi versati a titolo di anticipo (p. es. gli acconti). L'obiettivo del nuovo tenore della disposizione è fare maggior chiarezza a tale proposito.

13.6 Adeguamento della retribuzione

La clausola si basa sostanzialmente sul numero 10.6 delle CG CSI 2020. Il gruppo di progetto ha tentato di puntualizzare che adeguare i prezzi durante la durata del contratto e senza modificare la gamma di prestazioni è possibile soltanto se le parti hanno convenuto contrattualmente tale meccanismo di adeguamento del prezzo (p. es. clausola di indicizzazione per i contratti pluriennali).

14. Modifica delle prestazioni

14.1 Informazione da parte dell'offerente

La clausola si basa sostanzialmente sul numero 11.1 delle CG CSI 2020. Le modifiche sono di natura soprattutto formale. È necessario precisare che (a) la necessità di procedere a un miglioramento o allo sviluppo può essere anche dettata in particolare da motivi legati alla sicurezza; (b) le modifiche delle prestazioni possono avere conseguenze che non si limitano alla leggibilità dei dati bensì che, in generale, riguardano i mezzi TIC impiegati.

14.2 Informazione in merito alla modifica della fornitura di prestazioni o alla soppressione di prestazioni

Tranne che per alcune modifiche di carattere formale, la clausola corrisponde al numero 30.1 delle CG CSI 2020. È stata inserita nel capitolo relativo alla modifica delle prestazioni per motivi redazionali e legati alla struttura del testo.

14.3 Procedura di modifica

La clausola si basa sul numero 11.2 delle CG CSI 2020. Sono state apportate modifiche di scarsa entità (soprattutto il riferimento alla legislazione in materia di appalti pubblici).

14.4 Prosecuzione della attività durante l'esame delle proposte di modifica

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 11.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

14.5 Accordo concernente le modifiche delle prestazioni

La clausola si basa sul numero 11.4 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare alcune modifiche formali, si è eliminato il riferimento alla validità delle tariffe in vigore al momento dell'accordo relativo a una modifica, perché non è chiaro se s'intendano le tariffe stabilite nel contratto o le tariffe standard dell'offerente.

15 Tutela del segreto

15.1 In generale

La clausola si basa sul numero 13.1 delle CG CSI 2020. Rispetto alla versione precedente, le modifiche riguardano (a) il riferimento alle informazioni e in particolare ai dati personali (la modifica è stata adottata nell'intero testo delle CG 2025); (b) il riferimento al numero 9.2 (ricorso a subappaltatori); (c) la finalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni.

15.2 Riferimento a segreto d'ufficio e segreto professionale

La nuova clausola sostituisce parti del numero 13.5 delle CG CSI 2020.

15.3 Contenuto della richiesta di offerta

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 13.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

15.4 Pubblicità e pubblicazioni

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 13.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

16 Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

16.1 Facoltà di disporre e autorità di impartire istruzioni

La nuova clausola ha lo scopo di sottolineare che il beneficiario rimane responsabile della gestione e, pertanto, della sicurezza dei dati personali e delle informazioni. Ne discende che conserva l'esclusiva facoltà di disporre e l'autorità di impartire istruzioni in merito a tali informazioni.

16.2 Trattamento per conto di terzi

La nuova clausola regola e riassume con i numeri 16.3 e 16.4 gli obblighi relativi al trattamento per conto di terzi di dati personali e informazioni (rinviano in parte ad altre clausole delle CG).

16.3 Misure tecniche e organizzative

La clausola sostituisce il numero 13.7 delle CG CSI 2020 e contiene varie precisazioni, che riguardano in particolare la necessità di protezione e le finalità della protezione.

16.4 Verifica regolare della sicurezza delle informazioni

La nuova clausola precisa che la sicurezza delle informazioni non deve essere intesa in modo statico. Le misure di sicurezza adottate devono essere verificate con regolarità; se necessario, devono essere adattate allo stato della tecnica e alle attuali minacce specifiche. Queste modifiche devono essere documentate e comunicate in modo trasparente al beneficiario.

16.5 Obbligo di notifica di violazioni della sicurezza dei dati

La clausola viene sostanzialmente ripresa dal numero 13.8 delle CG CSI 2020. Il gruppo di progetto si è

deliberatamente astenuto dall'ampliarla a livello di CG, anche se nella procedura di consultazione si è ad esempio chiesto di includervi il modello di clausola contrattuale dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) concernente i ciberattacchi. Questo approccio corrisponde a quello della Confederazione, che nel corso dell'ultima revisione non ha inserito disposizioni più dettagliate nelle sue CG per le prestazioni IT. Il gruppo di progetto ritiene che ciò sia corretto dal punto di vista materiale, tanto più che i modelli di clausola dell'UFCL non potrebbero nemmeno essere ripresi in toto. Come viene esplicitamente dichiarato, si tratta piuttosto di una raccolta di disposizioni che devono essere adeguate ai singoli casi aziendali da disciplinare contrattualmente e trasferite nei singoli contratti.

Le clausole concernenti i ciberattacchi dovrebbero pertanto essere considerate nella stesura dei singoli modelli di contratto, in cui i ciber-rischi sono effettivamente insiti. Tuttavia, nemmeno i contratti singoli e i contratti specifici garantiscono di per sé una protezione sufficiente a evitare incidenti come nel caso dei fornitori Xplain, a meno che non trattino in modo dettagliato le misure di sicurezza specifiche che l'offerente deve adottare per prevenire tali ciberattacchi. Sono proprio questi requisiti o misure che dovrebbero essere richiesti all'offerente già durante la messa a concorso, secondo un approccio «security-by-design-and-default». Si osservi inoltre che l'ente pubblico rimane in ultima analisi responsabile di qualsiasi forma di esternalizzazione in quanto beneficiario delle prestazioni. L'esternalizzazione necessita di controllo e può controllare soltanto chi comprende ed esercita i diritti di informazione e di controllo.

17 Diritti di verifica

17.1 Autorizzazione di principio

La nuova clausola sostituisce il numero 13.9 delle CG CSI 2020 ma ne riprende una parte, per esempio la prima, in cui si descrive l'esecuzione dei controlli.

17.2 Consultazione da parte degli organi di revisione

La clausola è stata ripresa dal numero 7.2 delle CG CSI 2020 (cap. «Documentazione») ma integrata nel capitolo «Diritti di verifica».

17.3 Diritto all'indennità da parte dell'offerente

A eccezione di un adeguamento linguistico, la clausola viene ripresa dall'ultima parte del numero 13.9 delle CG CSI 2020.

17.4 Assunzione delle spese da parte del beneficiario

La nuova clausola precisa innanzitutto che il beneficiario deve farsi carico delle spese sostenute per la verifica. Le spese della verifica possono essere trasferite all'offerente e il beneficiario può non parteciparvi se da tale verifica emerge che l'offerente ha violato la legge o il contratto.

17.5 Ripristino della situazione contrattuale

La nuova clausola precisa che l'offerente è tenuto a correggere a proprie spese le divergenze dello stato attuale rispetto allo stato previsto constatate in occasione della verifica.

18 Costituzione in mora

18.1 Insorgenza della mora

Viene ripreso il numero 15.1 delle CG CSI 2020 con una modifica formale.

18.2 Diritti di scelta del beneficiario

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 15.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente linguistica.

18.3 Sospensione delle prestazioni, diritti di ritenzione

La clausola riprende il numero 15.4 delle CG CSI 2020 e aggiunge una precisazione in merito ai diritti di ritenzione.

19 Garanzia in caso di evizione

19.1 Principio

La clausola si basa sul numero 12.1 delle CG CSI 2020 ed è stata integrata nel senso che (a) l'utilizzo di servizi e prodotti da parte del beneficiario non deve violare alcun diritto di protezione di terzi; (b) il beneficiario, dal canto suo, garantisce all'offerente libertà nell'utilizzo dei mezzi messaggi a disposizione esclusivamente per l'esecuzione del contratto. Rispetto alla versione delle CG CSI 2020, gli adeguamenti rimanenti sono di natura meramente formale.

19.2 Risarcimento dei danni

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 12.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

19.3 Diritti derivanti da difetti

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 12.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

20 Garanzia per i difetti della cosa

20.1 Principio

La clausola si basa sul numero 16.1 delle CG CSI 2020; vi sono state apportate alcune precisazioni e modifiche formali.

20.2 Riduzione della remunerazione e prestazione riparatoria

La clausola riprende il numero 16.2 delle CG CSI 2020; ha subito un adeguamento formale e una modifica relativa al termine entro il quale fornire la prestazione riparatoria. Sulla base delle proposte emerse dal secondo ciclo di consultazioni, si è inoltre tentato di specificare in modo più esplicito rispetto al numero 20.3 che il rimedio giuridico principale è sempre la riparazione del difetto o la fornitura successiva della prestazione (cosa che finora si deduceva solo indirettamente dal n. 16.3 delle CG CSI 2020).

20.3 Prestazione riparatoria fallita, riduzione della remunerazione e conversione

La clausola si basa sul numero 16.3 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare alcune modifiche formali, si è precisato esplicitamente che si può rinunciare alla prestazione riparatoria anche nel caso in cui questa non appaia oggettivamente opportuna fin dall'inizio (ad esempio perché oggettivamente o soggettivamente impossibile da realizzare).

20.4 Segnalazione dei difetti ed estinzione

La clausola è stata adeguata nel corso della revisione ma, sulla scorta dei risultati delle consultazioni, nella versione finale è confluito il numero 16.4 delle CG CSI 2020. Come già nella fase di stesura delle CG precedenti, anche nel quadro della presente revisione parziale il gruppo di progetto ha deciso, per motivi legati all'equilibrio, di non applicare il nuovo diritto in materia di garanzia per i difetti previsto dal codice delle obbligazioni e di mantenere a 1 anno il termine per l'estinzione di tale diritto.

20.5 Prestazioni fornite dopo la scadenza del termine di garanzia

La clausola si basa sul numero 16.5 delle CG CSI 2020. L'unica modifica consiste nel fatto che prima di orientarsi alle condizioni di mercato occorre applicare quelle stabilite dalle parti.

20.6 Regolamentazioni di garanzia divergenti

La clausola corrisponde al numero 16.6 delle CG CSI 2020.

21 Responsabilità

21.1 Limitazione della responsabilità

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 17.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

21.2 Limitazione della responsabilità

Viene ripreso il numero 17.2 delle CG CSI .

22 Pene convenzionali

22.1 Applicabilità

Lo scopo del nuovo capitolo 20 è eliminare alcune ridondanze nelle CG CSI 2020 in merito alle pene convenzionali, ossia riunire queste disposizioni. Il numero 22.1 esordisce elencando i casi in cui, sulla base delle CG, si applicano le pene convenzionali. Si tratta, come già nelle CG CSI 2020, (a) di violazioni delle disposizioni in materia di tutela del segreto, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati nonché di (b) casi di costituzione in mora.

22.2 Pena convenzionale per la violazione delle disposizioni in materia di tutela del segreto nonché sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

Questa clausola sostituisce alcune parti del numero 13.4 delle CG CSI 2020. Il gruppo di progetto non ha

dato seguito alla richiesta di modificare l'importo della pena contrattuale, in quanto sarebbe comunque possibile adeguarlo alla situazione concreta nei singoli contratti, conformemente al numero 2.1. Rispetto alle CG CSI 2020 si è però modificato il riferimento alla base di calcolo per i contratti di lunga durata, seguendo l'esempio delle GC della Confederazione.

22.3 Pena convenzionale in caso di costituzione in mora

Questa clausola sostituisce alcune parti del numero 15.3 delle CG CSI 2020. Nemmeno in questo caso il gruppo di progetto ha adeguato l'importo della pena contrattuale; pertanto la clausola è pressoché identica al numero 15.3 delle CG CSI 2020. L'unica modifica consiste nell'indicazione del fatto che la pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni TIC vengono fornite successivamente.

22.4 Pena convenzionale e obblighi contrattuali, pretese di risarcimento dei danni

Questa clausola sostituisce alcune parti dei numeri 13.4 e 15.3 delle CG CSI 2020. Il tenore è stato precisato ma non modificato a livello materiale. Il principio rimane immutato: (a) Il diritto all'esecuzione del beneficiario permane; (b) la pena convenzionale pagata è dedotta dall'importo del risarcimento dei danni eventualmente dovuto. La clausola si applica ora come principio di base anche alle pene convenzionali stabilite nei singoli contratti.

23 Forniture sostitutive, disponibilità per la manutenzione e la cura

23.1 Hardware

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 18.1 delle CG CSI 2020. La divergenza è di natura esclusivamente formale e tenta di formulare in modo più chiaro il «meccanismo di default».

23.2 Disponibilità per la manutenzione e la cura di hardware e software

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 18.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

23.3 Altre prestazioni continuative

Analogamente al numero 23.2, la nuova clausola stabilisce l'obbligo di mettere a disposizione del beneficiario altre prestazioni continuative e di farsene carico. S'intendono soprattutto le offerte online basate sul cloud come SaaS.

24 Conseguenze della cessazione del rapporto contrattuale

24.1 Restituzione, cancellazione e distruzione di materiale fornito

La clausola si basa sul numero 19.1 delle CG CSI 2020. Con una sola eccezione, le divergenze sono però di natura puramente formale e linguistica. L'unico adeguamento sostanziale consiste nel fatto che, oltre alla restituzione e alla distruzione, si menziona la cancellazione (si veda anche il n. 24.2).

24.2 Restituzione, cancellazione e distruzione di dati personali e informazioni

Con il numero 24.3, questa clausola sostituisce e completa il numero 13.10 delle CG CSI 2020.

24.3 Svolgimento dei processi di restituzione e distruzione

Con il numero 24.2, questa clausola sostituisce e completa il numero 13.10 delle CG CSI 2020.

24.4 Obblighi di assistenza in caso di fine del contratto

La clausola si basa sul numero 19.2 delle CG CSI 2020. Oltre a essere modificato sotto il profilo formale, il tenore è stato soprattutto precisato; si menzionano tra l'altro in modo esplicito il trasferimento delle conoscenze e l'istruzione come parti integranti dell'assistenza alla fine del contratto.

25 Cessione, trasferimento e costituzione in pegno

25.1 Cessione

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 21.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale e linguistica.

25.2 Certificati d'importazione

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 21.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

26 Diritto applicabile e foro competente

26.1 Diritto applicabile

La clausola corrisponde al numero 23.1 delle CG CSI 2020. Si è eliminata unicamente la formulazione concernente la riserva di un eventuale accordo contrario, già espressa al numero 2.1.

26.2 Non applicabilità delle disposizioni della Convenzione di Vienna

La clausola corrisponde al numero 23.2 delle CG CSI 2020.

26.3 Foro competente

La clausola corrisponde al numero 23.3 delle CG CSI 2020. Si è eliminata unicamente la formulazione concernente la riserva di un eventuale accordo contrario, già espressa al numero 2.1.

27 Diritti immateriali

27.1 e 27.1.1 Risorse preesistenti del beneficiario

La nuova clausola regola i diritti su tutte le risorse preesistenti, che il beneficiario concede per qualsivoglia motivo all'offerente nel quadro dell'esecuzione della prestazione (p. es. codice di software preesistente, in possesso del beneficiario, ai fini dello sviluppo). Il gruppo di progetto ritiene che sia consigliabile regolamentare questo punto, tanto più che conformemente al numero 12.1 delle CG CSI 2020 il beneficiario deve garantire all'offerente la libertà di esercitare il diritto di utilizzazione di tali risorse. La condizione è che tali risorse siano state utilizzate per eseguire le prestazioni conformemente al contratto e non per altri scopi.

27.2

27.2.1 Diritti sui risultati del lavoro

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 24.1.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

27.2.2 Diritti sui risultati del lavoro. Prodotti di terzi e prodotti dell'offerente

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 24.1.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

27.3 e 27.3.1 Diritti sui software individuali

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 24.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

27.4 e 27.4.1 Diritti di brevetto

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 24.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

27.5 Diritti sui software standard

27.5.1 Principio di base

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 24.4.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

27.5.2 Diritto di utilizzazione del beneficiario

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 24.4.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

27.5.3 Limiti di tempo del diritto di utilizzazione

La clausola corrisponde al numero 24.4.3 delle CG CSI 2020.

27.5.4 Diritto di allestire copie

La clausola corrisponde al numero 24.4.4 delle CG CSI .

27.5.5 Utilizzo in caso di malfunzionamento dei sistemi primari

La clausola corrisponde al numero 24.4.5 delle CG CSI.

27.5.6 Termini di licenza del fabbricante

La clausola si basa sul numero 24.4.6 delle CG CSI . Oltre ad apportare modifiche su un piano meramente formale, si è riassunta la formulazione un po' prolissa, eliminando alcune ridondanze. Vi si stabilisce

inoltre che i termini di licenza del fabbricante devono essere divulgati nel quadro del bando di concorso ma anche menzionati esplicitamente nel contratto, di cui saranno parte integrante.

27.5.7 Software open source

La clausola si basa sul numero 24.4.7 delle CG CSI. Oltre ad aver subito modifiche puramente formali, è stata rivista e ampliata in risposta ai pareri emersi durante le consultazioni. Lo scopo di tale aggiunta è far sì che l'offerente garantisca fin dall'inizio che i componenti OSS siano integrati in un'applicazione conformemente alle regole delle licenze pertinenti e che nell'offerta siano riportate le informazioni riguardanti la licenza e soprattutto il copyright. Deve inoltre badare a non integrare componenti in un'applicazione il cui utilizzo da parte del beneficiario può, sulla base della licenza pertinente, provocare un «effetto copyleft» virale su altre parti del software. Questo può essere particolarmente rilevante laddove vengono realizzati sviluppi su componenti proprietari del beneficiario.

27.5.8 Obblighi di garanzia relativi ai componenti di terzi

La clausola è nuova. Anche se si applicano le disposizioni di terzi (quindi anche la garanzia) sui componenti OSS o sui componenti di terzi di software proprietari, la clausola ha lo scopo di far sì che la responsabilità, in un contesto globale, dell'integrazione di questi componenti e del funzionamento dell'intero prodotto rimanga in capo all'offerente. Questo principio è valido sia per i software standard sia per i prodotti sviluppati e personalizzati secondo le esigenze dei clienti.

27.5.9 Applicabilità delle disposizioni all'utilizzo online delle risorse software

La nuova clausola nasce dalla necessità di stabilire che determinate disposizioni del numero 27.5 dovrebbero essere applicate, per analogia, anche alle offerte i cui software sono accessibili e utilizzati online (p. es. le offerte SaaS) e non sono fornite al beneficiario come prodotti standard o individuali per l'installazione locale.

28 Controllo e collaudo delle forniture e delle prestazioni

28.1 Qualità e test

La clausola si basa sostanzialmente sul numero 25.1 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare modifiche meramente formali, il gruppo di progetto ha stabilito che gli oggetti della fornitura devono essere interamente verificati conformemente allo stato della tecnica prima di essere consegnati al beneficiario.

28.2 Condizioni quadro per il controllo

La clausola riprende il numero 25.2 delle CG CSI 2020 eccetto l'elenco, la cui struttura è stata adeguata.

28.3 Comunicazione della disponibilità al controllo

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 25.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

28.4 Prestazioni parziali

La clausola corrisponde al numero 25.4 delle CG CSI 2020.

28.5 Constatazione dell'assenza di difetti

La clausola corrisponde al numero 25.5 delle CG CSI 2020.

28.6 Gestione dei difetti minori

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 25.6 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

28.7 Definizione di «difetto minore»

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 25.7 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

28.8 Gestione dei difetti gravi

La clausola si basa sul numero 25.8 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare modifiche meramente formali, il gruppo di progetto ha precisato che la sola presenza di un unico difetto grave può comportare il rifiuto del collaudo.

28.9 Definizione di «difetto grave»

La clausola corrisponde al numero 25.9 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare modifiche prettamente formali, il gruppo di progetto ha precisato che un difetto è considerato grave quando pregiudica in misura determinante l'utilizzo o la sicurezza delle informazioni o dei dati.

28.10 Conseguenze del rifiuto ingiustificato del controllo / collaudo

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 25.10 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

29 Acquisto di hardware

29.1 Consegna

La clausola corrisponde al numero 26.1 delle CG CSI 2020.

29.2 Installazione

La clausola si basa sul numero 26.2 delle CG CSI 2020. Sono state apportate modifiche meramente formali e si è precisato che l'obbligo di installazione si estende al software operativo e al firmware.

30 Manutenzione dell'hardware

30.1 Portata della manutenzione

La clausola si basa sul numero 27.1 delle CG CSI 2020. L'unica modifica consiste nell'aggiunta della sostituzione completa dell'apparecchiatura, in alternativa alla riparazione e alla sostituzione delle parti difettose.

30.2 Sostituzione di pezzi

La clausola si basa sul numero 27.2 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare modifiche meramente formali, il gruppo di progetto ha inserito l'obbligo dell'offerente di utilizzare e installare esclusivamente, come procedura standard, pezzi di ricambio e materiali di consumo originali o almeno pezzi e materiali di consumo raccomandati e autorizzati dal fabbricante. Questo può essere di una certa importanza per i beneficiari, in quanto molti fabbricanti rifiutano di onorare la garanzia se, tra l'altro, non sono stati utilizzati pezzi originali o raccomandati dal fabbricante in questione.

30.3 Determinazione della causa del guasto

Viene ripreso il contenuto del numero 27.2 delle CG CSI 2020. Le modifiche sono di natura unicamente formale.

31 Garanzia aggiuntiva per i software

31.1 Routine software dannose

Il capitolo 31 è interamente nuovo. È stato concepito dal gruppo di progetto sulla base di vari suggerimenti relativi alla qualità dei software forniti. Il numero 31.3 intende garantire che i software forniti al beneficiario non contengano routine software potenzialmente dannose (virus, trojan ecc.) e che l'offerente lo verifichi nel quadro del controllo qualità prima della consegna, con i mezzi adeguati.

31.2 Esempi di funzioni non consentite

La nuova clausola ha lo scopo di concretizzare il principio di base del numero 31.1, soprattutto per quanto riguarda la protezione dell'integrità, della confidenzialità, della disponibilità, dell'immutabilità e della tracciabilità dei dati personali e delle informazioni o dei sistemi e delle infrastrutture.

31.3 Applicabilità della disposizione

La nuova clausola stabilisce che il capitolo 31 si applica a tutte le tipologie di software (software standard o individuali, software messi a disposizione a scopo di test ecc.).

32 Cura dei software

32.1 Fornitura di nuove versioni

La clausola si basa sul numero 28.1 delle CG CSI 2020. Rispetto alla versione precedente, sono state considerate e attuate le seguenti proposte di modifica: (a) la cura dei software è finalizzata, tra l'altro, a eliminare le lacune di sicurezza oltre che a correggere gli errori generali; (b) estensione dell'obbligo di fornitura a nuove release e patch; (c) la modifica di funzioni delle applicazioni software è a pagamento soltanto se convenuto dalle parti nel contratto specifico.

32.2 Analisi delle cause del guasto

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 28.2 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

32.3 Eliminazione del guasto

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 28.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

32.4 Ripresa di stati del software

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 28.4 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

33 Orario operativo, tempi di reazione e di eliminazione del guasto, disponibilità

33.1 Orario operativo e tempi di reazione

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 29.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

33.2 Definizione di orario operativo e tempi di reazione

La clausola si basa sul numero 29.2 delle CG CSI 2020. Oltre ad apportare modifiche meramente formali, si è stabilito che gli orari indicati si riferiscono all'ora dell'Europa centrale o orario estivo dell'Europa centrale, ossia all'orario valido nella sede del beneficiario (in Svizzera).

33.3 Eliminazione del guasto, tempi di reazione e di eliminazione del guasto

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 29.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

33.4 Prestazioni al di fuori dell'orario operativo

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 29.4 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

33.5 Disponibilità

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 29.5 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale. Il gruppo di progetto ha inoltre corretto un errore di calcolo. In base alla disponibilità di default del 99,8 per cento fissata per trimestre, infatti, le prestazioni fornite possono risultare indisponibili in questo arco di tempo 4,4 ore effettive soltanto, e non 44 ore.

34 Disdetta

34.1 Contratti conclusi per una durata indeterminata

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 31.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale e linguistica.

34.2 Rimborso di importi pagati in anticipo

La clausola corrisponde al numero 31.2 delle CG CSI 2020.

34.3 Disdetta in caso di violazione grave

La clausola corrisponde al numero 31.3 delle CG CSI 2020.

34.4 Ulteriori modalità di cessazione del contratto

La clausola corrisponde al numero 31.4 delle CG CSI 2020.

35 Personale a prestito, mandati a persone fisiche

35.1 Autorizzazioni

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 32.1 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

35.2 Responsabilità della scelta e della verifica diligenti e rigorose

La clausola si basa sul numero 32.2 delle CG CSI 2020. Oltre all'adeguamento meramente formale si è resa necessaria la precisazione secondo cui l'offerente è anche responsabile, tra le altre cose, della verifica diligente e rigorosa dell'idoneità professionale e personale del personale a prestito.

35.3 Pseudo-indipendenza

Dal punto di vista materiale la clausola è identica al numero 32.3 delle CG CSI 2020. Le divergenze sono di natura esclusivamente formale.

35.4 Altra attività professionale

La clausola si basa sul numero 32.4 delle CG CSI 2020. L'unica modifica consiste nel fatto che, in caso di attività accessorie suscettibili di influenzare negativamente l'esecuzione della prestazione, per tale attività è necessario il consenso del beneficiario e non l'accordo con lo stesso.
